

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

ELISA MARDEGAN
AVVOCATO

LUIGI MACCAN
AVVOCATO

AREA COMMERCIALISTI

PIERGIANNI DANIELE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

ERICA CALLEGARI
DOTT. COMMERCIALISTA

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

CRISTINA SARFATI
DOTT. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

AREA FINANCE

SANDY COLLAVO
DOTT. SENIOR FINANCIAL ANALYST

CHIARA REGINATO
DOTT. AREA FINANZA E SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

ALESSANDRA DE ZEN
DOTT. SSA AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

RAVVEDIMENTO SPECIALE:

RIAPERTURA TERMINI

Gentili Clienti,

il decreto legge 39/2024 ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione relativa al ravvedimento speciale.

Vi ricordiamo che la Legge Finanziaria 2023 aveva previsto la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.

Il Decreto "Milleproroghe" ha ora riaperto i termini anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Quali violazioni è possibile ravvedere?

È possibile regolarizzare:

- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, in relazione ai periodi d'imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata;
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Non è invece possibile sanare:

- le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, nonché le violazioni di natura formale;
- le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all'estero;
- le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata;
- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Benefici

L'agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.



Scadenze

- le violazioni od omissioni devono essere rimosse entro il 31 maggio 2024.

Il pagamento delle sanzioni può avvenire in un'unica rata entro il 31 maggio 2024 oppure:

- Per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti:
 - entro il 31 maggio 2024 devono essere versate le prime cinque rate (quelle originariamente scadenti il 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023 e 31 marzo 2024);
 - le restanti tre rate, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo, devono essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
- Per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022:
 - entro il 31 maggio 2024 deve essere versata la prima rata;
 - le restanti tre rate, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo, devono essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO PARTES